

- il diritto nazionale preveda, in linea di principio, l'istituto della detenzione coercitiva dell'adempimento ai fini dell'esecuzione di decisioni giudiziarie, e tuttavia una giurisprudenza nazionale costituzionale osti all'applicazione della relativa disposizione ad una fattispecie come quella in esame, e
- per una fattispecie come quella in esame, il diritto nazionale non metta a disposizione mezzi coercitivi dell'adempimento che siano più efficaci della minaccia e dell'irrogazione di sanzioni pecuniarie ma meno invasivi della detenzione, e il ricorso a siffatti mezzi coercitivi non possa neppure, per sua stessa natura, essere preso in considerazione.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal d'instance d'Aulnay-Sous-Bois (Francia) il  
3 dicembre 2018 — LC, MD / easyJet Airline Co. Ltd**

(Causa C-756/18)

(2019/C 54/15)

*Lingua processuale: il francese*

**Giudice del rinvio**

Tribunal d'instance d'Aulnay-Sous-Bois

**Parti**

*Ricorrenti:* LC, MD

*Convenuta:* easyJet Airline Co. Ltd

**Questioni pregiudiziali**

Se l'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 <sup>(1)</sup> (in prosieguo: il «regolamento n. 261/2004»), debba essere interpretato nel senso che, per avvalersi delle disposizioni del regolamento, i passeggeri devono provare al loro presenza all'accettazione;

In caso affermativo, se l'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 261/2004 osti ad un sistema di presunzione semplice in base al quale la presenza del passeggero all'accettazione sarebbe da considerarsi provata qualora quest'ultimo disponga di una prenotazione accettata e registrata dal vettore aereo operativo, ai sensi dell'articolo 2, lettera g).

---

<sup>(1)</sup> GU L 46, pag. 1.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rayonen sad Haskovo (Bulgaria) il 4 dicembre  
2018 — QH / Varhoven kasatsionen sad della Repubblica di Bulgaria**

(Causa C-762/18)

(2019/C 54/16)

*Lingua processuale: il bulgaro*

**Giudice del rinvio**

Rayonen sad Haskovo

**Parti**

*Ricorrente:* QH

*Convenuto:* Varhoven kasatsionen sad der Republik Bulgarien